SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 151/L

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 16 giugno 2004, n. **236.**

Regolamento recante attuazione della direttiva 2002/75/CE della Commissione in data 2 settembre 2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

04G0263

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 6 settembre 2004, n. **233.**

Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che per errore di coordinamento formale del testo della legge 20 luglio 2004, n. 215, il comma 1 dell'articolo 7, concernente le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi, opera un riferimento normativo esterno all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disposizione che in realtà risulta già abrogata dall'articolo 28, comma 1, lettera *f)*, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che lo stesso comma 1 omette di richiamare la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla conseguente rettifica, al fine di garantire la piena operatività della medesima legge;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il contenuto del comma 2 dell'articolo 4 della medesima legge n. 215 del 2004, concernente l'abuso di posizione dominante, con il rinvio anche all'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, della legge 3 maggio 2004, n. 112».

2. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le seguenti: «e alla legge 3 maggio 2004, n. 112,».

3. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249,» sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0267

DECRETO-LEGGE 7 settembre 2004, n. **234.**

Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in ordine all'individuazione delle categorie di soggetti esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario, anche in ottemperanza a pronunce della giustizia amministrativa, nonché di prorogare conseguentemente il termine previsto dall'articolo 18 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al fine di consentire la riapertura dei termini di partecipazione ai bandi di concorso indetti nel corrente anno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-*bis*, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresì, inclusi:

a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e svolgono, da almeno tre anni, senza essere stati sanzionati disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario;

c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.».

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono regolati gli effetti della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2004, n. **235.**

Regolamento recante modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente servizi di scorta per trasporti eccezionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

Visto l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del codice ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura degli organi che espletano i servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso.»;

b) al comma 1, al secondo periodo le parole: «in modo da evitare la perdita di carico» sono sostituite dalle seguenti: «in modo da evitarne la perdita»;

c) al comma 2, le parole: «con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada» sono sostitute dalle seguenti: «con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-*bis*, del codice»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del codice:

a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle altre strade extra urbane ad almeno due

corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza fino a 35 m;

b) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera *a)* per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 m o lunghezza fino a 30 m.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice. Questi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice e secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3-*bis*, del codice ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo articolo 12, comma 3-*bis*, del codice fissandone il numero e le modalità di intervento, secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6.»;

f) al comma 6 l'ultimo periodo è soppresso;

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico.»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.»;

i) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.

14-*bis*. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-*bis*, del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attività ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 316

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190, recante «Delega al governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1991, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Entro il termine di cui all'art. 1 il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta

norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'art. 19 *bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214, del 12 settembre 1988, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;».

— Il testo dell'art. 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, recante «Nuovo codice della strada» e pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. 114, del 18 maggio 1992, supplemento ordinario n. 74, è il seguente:

«Art. 12 *(Espletamento dei servizi di polizia stradale).* — 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-*bis*. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere *c)* e *d)*, possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-*bis*, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.».

— Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 28 dicembre 1992, riportato nelle note all'art. 1.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal regolamento qui pubblicato:

Art. 16 (*Art. 10 Cod. Str.) (Provvedimento di autorizzazione). — 1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3*-bis, *del codice ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura degli organi che espletano i servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12, comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso.* Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta *in modo da evitarne la perdita* ai sensi di quanto previsto dall'art. 164 del codice. Il provvedimento deve altresì contenere prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità sia diurna che notturna, il veicolo debba essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata *con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'art. 12, commi 1 o 3*-bis, *del codice.*

3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;

b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;

c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;

d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;

e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;

f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;

g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo. Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'art. 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera *e)*.

*4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-*bis*, del codice:*

a) *sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle altre strade extra urbane ad almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza fino a 35 m;*

b) *sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera* a) *per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 m o lunghezza fino a 30 m.*

*5. Quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del codice. Quesiti ai sensi dell'art. 10, comma 9, del codice e secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all'art. 12, comma 3-*bis*, del codice ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo art. 12, comma 3-*bis*, del codice fissandone il numero e le modalità di intervento, secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6.*

6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli incaricati della scorta, di porre in atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del traffico, salvo quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei casi previsti dal comma 2, dal personale abilitato a norma del presente comma; l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di scorta. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'intero. Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle disposizioni previgenti.

6-bis. *I concessionari di pubblici servizi, di cui all'art. 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico.*

7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

10. Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.

11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'art. 14, comma 3, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati per via telegrafica o telefax all'ente rilasciante, i numeri delle targhe e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si inizia il viaggio.

12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma 11 non è allegata al documento stesso il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata l'inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata.

13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomesse, pena l'immediata decadenza.

14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.

14-bis. *Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 o 3-*bis*, del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attività ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta.*

15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale della M.C.T.C.

16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 138, comma 2, del codice possono essere stabilite con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.».

— Per il testo dell'art. 12, commi 1, 3-*bis* e 5 del Nuovo codice della strada, vedi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 10, comma 9, del Nuovo codice della strada, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario n. 74, è il seguente:

«9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.».

— Il testo dell'art. 28 del Nuovo codice della strada, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario n. 74, è il seguente:

«Art. 28 (*Obbligo dei concessionari di determinati servizi*). — 1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.».

— Per il testo dell'art. 12, commi 2 e 3, del Nuovo codice della strada, vedi note alle premesse.

04G0266

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Monge Roffarello Maria Cecilia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Monge Roffarello Maria Cecilia, nata il 2 agosto 1972 a Rio Cuarto - Cordoba (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Argentina, come attestato dal «Colegio de Psicòlogos de la Provincia de Còrdoba» cui la richiedente è iscritta dal 5 giugno 1997 ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad Nacional de Còrdoba» in data 20 settembre 1996 e rilasciato in data 25 novembre 1996;

Rilevato che la sig.ra Monge Roffarello ha conseguito l'equipollenza del titolo accademico argentino di «Licenciada en Psicologia» con il diploma di laurea in psicologia presso l'Università degli studi di Firenze in data 31 marzo 1999;

Considerato che la richiedente ha documentato lo svolgimento di attività professionale nel campo della psicoterapia, come certificato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 29 marzo 2004 e del 27 aprile 2004;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 marzo 2004 e nella seduta del 27 aprile 2003;

Ritenuto che la sig.ra Monge Roffarello abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini

dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Preso atto - per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale argentino ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta — che la Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004, in seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dalla richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune così emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di una misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Monge Roffarello Maria Cecilia, nata il 2 agosto 1972 a Rio Cuarto - Cordoba (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

L'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale argentino ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta, per i motivi su indicati, è respinta.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08710

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Goga Pavli Loni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Goga Pavli Loni, nato il 18 ottobre 1956 a Fier (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale albanese di «Agronom» conseguito in data 19 maggio 1982 e rilasciato il 1º giugno 1982 dall'«Institutit Te Larte Bujqesor» di Tirana (Albania), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «dottore agronomo e dottore forestale»;

Considerato inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale maturata a partire dal 1987, come documentato in atti;

Ritenuto che il sig. Goga abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «dottore agronomo e dottore forestale» e l'iscrizione all'albo nella sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali espresso nella nota in atti datata 21 aprile 2004;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciata in data 22 febbraio 1996, rinnovata in data 24 giugno 2002 dalla Questura di Vicenza;

Decreta:

Al sig. Goga Pavli Loni, nato il 18 ottobre 1956 a Fier (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08711

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Neme Maria Juliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Neme Maria Juliana, nata il 1° dicembre 1976 a Tucuman (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» conseguito in Argentina in data 2 dicembre 2003, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud de la Nacion» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad del Salvador» di Buenos Aires in data 26 aprile 2002 e rilasciato il 10 giugno 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 maggio 2004;

Ritenuto che la sig.ra Neme abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Genova in data 17 giugno 2002, rinnovato in data 5 novembre 2002 con validità fmo al 5 novembre 2004 per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Neme Maria Juliana, nata il 1° dicembre 1976 a Tucuman (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione di «psicologo», fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08712

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Duenas Latorre Maria Lourdes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Duenas Latorre Maria Lourdes, nata a Barcellona (Spagna) il 7 giugno 1960, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di assistante sociale di cui è in possesso — come attestato dal «Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials

de Catalunya» di Barcellona cui la richiedente è iscritta dall'11 giugno 2003 — ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale»;

Considerato che la sig.ra Duenas Latorre è in possesso del titolo accademico diplomado en trabajo social rilasciato dall'«Universitat de Barcelona» in data 23 ottobre 1990;

Vista l'esperienza professionale documentata dalla richiedente;

Considerato che la sig.ra Duenas Latorre ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;

Considerato il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali nella nota in atti datata 8 giugno 2004;

Decreta:

Alla sig.ra Duenas Latorre Maria Lourdes, nata a Barcellona (Spagna) il 7 giugno 1960, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08713

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Dolieslager Gina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Dolieslager Gina, nata a Gent (Belgio) il 14 novembre 1964, cittadina belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di maatschappelijk assistent conseguito in Belgio presso il «Katholiek Vormingscentrum voor Maatschappelijk Werk» di Gent (Belgio) nell'anno accademico 1984-1985 e rilasciato dal «Ministerie van Onderwijs» belga in data 10 settembre 1985, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente risulta iscritta alla Associazione professionale degli assistenti sociali belga;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla sig.ra Dolieslager, come documentata in atti;

Considerato che la sig.ra Dolieslager ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali nella seduta di cui sopra;

Decreta:

Alla sig.ra Dolieslager Gina, nata a Gent (Belgio) il 14 novembre 1964, cittadina belga, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08714

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Farenga Mariana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Farenga Mariana, nata il 7 febbraio 1974 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di biologo conseguito in Argentina in data 19 febbraio 2002, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de salud de la Nacion» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che la rihiedente è in possesso del titolo accademico di bioquìmica conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» il 23 marzo 2001 e rilasciato in data 22 ottobre 2001, titolo convalidato dalla Università di Torino in data 8 novembre 2002 ai fini del proseguimento degli studi universitari;

Preso atto che la sig.ra Farenga è, altresì, iscritta al «Colegio Oficial de Farmacèuticos y Bioquìmicos de la Capital Federal» dal 25 aprile 2003;

Vista l'attività svolta in qualità di borsista in laboratorio di ricerca dell'Ospedale pediatrico Garrahan di Buenos Aires dal 2001 al 2002 dalla sig.ra Farenga, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;

Sentito il rappresentante dell'ordine nazionale di categoria nella nota in atti datata 20 maggio 2004;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Farenga Mariana, nata il 7 febbraio 1974 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e per l'esercizio della professione di biologo in Italia.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08715

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Demedyuk Mishunina Lyudmyla Oleksandrivna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Demedyuk Mishunina Lyudmyla Oleksandrivna, nata il 15 settembre 1961 a Chasiv Yar (Ucraina), cittadina ucraina diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere tecnologo conseguito in Ucraina presso l'Istituto Universitario del commercio sovietico di Donetsk (Ucraina) nel giugno 1985 ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare;

Preso atto che il titolo così conseguito, in base all'ordinamento ucraino, è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di tecnologa dell'alimentazione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Kiev nella nota datata 30 gennaio 2004;

Considerato inoltre che la sig.ra Demedyuk Mishunina ha maturato ampia esperienza professionale dal 1985 al 2000 presso strutture ucraine di alimentazione pubblica come ingegnere - tecnologo dell'alimentazione e amministratore di mensa;

Viste le determinazioni delle Conferenza di servizi nelle sedute del 27 aprile 2004 e del 25 maggio 2004;

Sentito il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari nella nota in atti datata 23 maggio 2004;

Rilevato che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare e l'iscrizione all'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 — così come modificato dalla legge n. 189/2002 — e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui

all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Demedyuk Mishunina possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Pescara per motivi di lavoro subordinato in data 24 gennaio 2003, rinnovato in data 27 gennaio 2004 con validità fino al 7 marzo 2006;

Decreta:

Alla sig.ra Demedyuk Mishunina Lyudmyla Oleksandrivna, nata il 15 settembre 1961 a Chasiv Yar (Ucraina), cittadina ucraina, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08716

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Miraglia Danilo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Miraglia Danilo, nato il 27 dicembre 1961 a Lecco (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di ingeniero tècnico industrial, especialidad mecànica conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione ingegnere;

Preso atto che è in possesso del diploma universitario in ingegneria meccanica conseguito presso il Politecnico di Milano in data 14 ottobre 1996 e riconosciuto in Spagna con decreto del «Ministerio de Educaciòn y Deporte» del 14 luglio 1999;

Preso atto che il sig. Miraglia è iscritto all'albo professionale del «Colegio Oficial de Peritos e ingenieros Tecnicos Industriales de Cadiz» dal 23 marzo 2001;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione B settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Miraglia Danilo, nato il 27 dicembre 1961 a Lecco (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08717

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Curcio Coronato Adele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legi-

slativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Curcio Coronato Adele, nata il 27 agosto 1966 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Venezuela come attestato dal «Colegio de Psicòlogos del Distrito Federal» di Caracas (Venezuela) cui la richiedente risulta iscritta dal 1993, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Curcio è in possesso del titolo accademico di licenciado en psicologia rilasciato dalla «Universidad Central de Venezuela» in data 4 dicembre 1992;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente in ambito psicologico, come documentato in atti;

Ritenuto che la sig.ra Curcio abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Curcio Coronato Adele, nata il 27 agosto 1966 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08718

DECRETO 27 agosto 2004.

Modifica al decreto 28 giugno 2004 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Wiktor Zofia Jadwiga, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 28 giugno 2004, con il quale si riconosceva il titolo di «Adwokat» conseguito in Polonia dalla sig.ra Wiktor Zofia Jadwiga, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «il riconoscimento del titolo professionale di Adwokacka» invece di «Adwokat», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Wiktor Zofia Jadwiga pervenuta in data 22 luglio 2004;

Decreta:

Il decreto datato 28 giugno 2004, con il quale si riconosceva il titolo di «Adwokat», conseguito in Polonia da Wiktor Zofia Jadwiga, nata a Rzeszow (Polonia) il 12 agosto 1954, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue la parola «Adwokacka» è sostituita con la parola «Adwokat».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 28 giugno 2004.

Roma, 27 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08812

DECRETO 27 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Volken Giulia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Volken Giulia nata a Busto Arsizio il 9 novembre 1961, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale

di psicologo e psicoterapeuta, conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di laurea in psicologia, presso l'Università di Padova in data 7 luglio 1994;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'autorizzazione per la psicologia dell'ufficio di sanità del Cantone Ticino come attestato in data 15 gennaio 2004 e dell'autorizzazione per la psicoterapia dell'ufficio di sanità del Cantone Ticino come attestato in data 4 marzo 1997;

Visto il conforme parere della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Sentito il conforme parere del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Volken Giulia nata a Busto Arsizio il 9 novembre 1961, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e degli psicoterapeuti e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08813

DECRETO 27 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Mesquita de Souza Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Mesquita de Souza Daniela, nata a Rio de Janeiro il 15 maggio 1977, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Advogada» conseguito in Brasile, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachelerado em Direito», conseguito presso l'«Universidade Candido Mendes» in data 24 gennaio 2000 e della «Laurea specialistica in giurisprudenza», conseguita presso l'Università degli studi di Firenze in data 9 dicembre 2003;

Considerato inoltre che è iscritta all'«Ordem dos Advogados do Brasil Secao do Estado do Rio de Janeiro» con il n. 122839, dal 13 gennaio 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 maggio 2004;

Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e gli articoli 14 e 39 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze in data 1° settembre 2000, rinnovato in data 12 novembre 2003, con scadenza l'11 dicembre 2004, per motivi di studio;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/92;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mesquita de Souza Daniela, nata a Rio de Janeiro il 15 maggio 1977, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una a scelta del candidato tra le nove materie sopra indicate oltre a deontologia e ordinamento forense. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

04A08814

DECRETO 27 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Untergassmair Georg, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Untergassmair Georg, nato a Brunico il 14 maggio 1973, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieur Univ. (Dipl.Ing.Univ.)» conseguito presso la «Technische Universitat di Munchen» in data 4 novembre 1997;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Preso atto della documentazione professionale prodotta;

Preso atto che l'istante ha presentato domanda per l'iscrizione nella sez. A - settori civile ambientale, industriale e dell'informazione;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. A settore dell'informazione, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative. Per la richiesta di iscrizione nei settori industriale e civile ambientale si esprime parere sfavorevole in quanto per il settore civile ambientale si riscontra assenza di formazione specifica; per il settore industriale la formazione è estremamente carente e non è colmabile con misure compensative;

Decreta:

Al sig. Untergassmair Georg, nato a Brunico il 14 maggio 1973, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A dell'informazione. La domanda per i settori civile ambientale e industriale è respinta.

Roma, 27 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08815

DECRETO 27 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Dimitrova Koleva Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza della sig.ra Dimitrova Koleva Daniela, nata a Byala l'11 marzo 1977, cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di giornalista di cui è in possesso, conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di giornalista;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diploma za vishe obrazovanie-Baccelliere nella specialità comunicazione di massa», conseguita presso la «Nuova Università Bulgara di Sofia» in data 9 settembre 1999, è in possesso inoltre del «Diploma za vishe obrazovanie-dottore in gestione delle comunicazioni di massa» rilasciato dalla «Nuova Università Bulgara di Sofia» in data 9 settembre 2002;

Considerato che l'istante documenta esperienza professionale presso la «Bulgarian National Television» dal 1995 al 2001 e che attualmente lavora come corrispondente da Roma per la stessa emittente;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista e quella di cui è in possesso l'istante;

Preso atto che l'istante è in possesso della carta d'identità n. 82563 rilasciata in data 3 dicembre 2002, con validità fino al 2 dicembre 2005, dal Ministero degli affari esteri-Corpo diplomatico, valido a tutti gli effetti di legge e che esime il titolare dall'obbligo del permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Dimitrova Koleva Daniela, nata a Byala l'11 marzo 1977, cittadina bulgara, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Giornalisti professionisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale indicata nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla seguente materia: legislazione della stampa oltre al colloquio su deontologia professionale

Roma, 27 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti.

04A08816

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 agosto 2004.

Autorizzazione ai laboratori di certificazione, ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni di cui ai decreti adottati ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, relativo all'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi;

Viste le norme della serie UNI CEI EN 45000 concernenti le attività di prova, di certificazione e di accreditamento;

Ritenuta la necessità di fissare i requisiti e le procedure per l'accertamento dell'idoneità dei laboratori di certificazione ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni di cui ai decreti adottati ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e dalle disposizioni di cui al citato art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti

1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:

a) non devono esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il personale degli stessi deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso;

b) devono disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti l'attività di certificazione;

c) devono dotarsi di manuale di qualità redatto in conformità alla norma UNI CEI EN 45011;

d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VII - via Fornovo, 8 - 00192 Roma.

2. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e contenere l'esplicita indicazione dell'autorizzazione richiesta, nonché l'elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.

Art. 3.

Documentazione richiesta per l'autorizzazione alla certificazione

1. All'istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalità di cui all'art. 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia:

a) copia dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attività di certificazione ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni di cui ai decreti adottati ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;

b) elenco dei macchinari e attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;

c) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle diverse attività;

d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 1.549.370,70 euro per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione;

e) manuale di qualità del laboratorio, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione in cui vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari alle certificazioni richieste, nonché le procedure che vengono seguite. In detta sezione devono essere indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;

f) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti e la disposizione delle attrezzature;

g) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *d)*.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Art. 4.

Procedura autorizzativa

1. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l'esame della documentazione di cui all'art. 3.

2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta da un funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è composta da:

a) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero delle attività produttive;

c) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;

d) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

e) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Consiglio nazionale delle ricerche.

3. Sulla base dei risultati positivi dell'esame della documentazione di cui all'art. 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Ministero della salute, adotta il provvedimento di autorizzazione.

Art. 5.

Condizioni e validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla certificazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nell'art. 4.

2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all'attività di certificazione.

Art. 6.

Verifiche

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dei propri organi periferici, entro il periodo di validità dell'autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità medesima.

2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità medesima, l'autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Roma, 6 agosto 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

04A08927

DECRETO 6 agosto 2004.

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza, relativi alla costruzione ed all'impiego di puntelli telescopici regolabili in acciaio.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, relativo alle opere provvisionali le quali devono essere allestite con buon materiale, a regole d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo;

Vista la norma tecnica UNI EN 1065 (1999) che specifica materiali, requisiti di progetto, alternative di protezione contro la corrosione insieme a metodi di verifica usando sia calcoli sia prove per puntelli telescopici regolabili di acciaio con filettatura coperta o scoperta che sono destinati all'uso nei cantieri;

Constatato che attualmente in alternativa ai requisiti costruttivi prescritti dall'articolo sopra citato esiste una norma tecnica specifica che garantisce una analoga sicurezza nella costruzione e nell'impiego di puntelli telescopici regolabili in acciaio;

Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di puntelli telescopici regolabili in acciaio;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione della direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE relativa alla procedura di informazione nei settori delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Attuata la procedura di consultazione della commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della citata direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la conformità alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dei puntelli telescopici regolabili in acciaio, alle seguenti condizioni:

a) i puntelli telescopici regolabili in acciaio siano costruiti conformemente alla norma tecnica UNI EN 1065 (1999) e all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) il costruttore sia in possesso delle certificazioni di conformità, rilasciate in base alla norma tecnica di cui alla lettera *a)*, emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:

laboratori dell'ISPESL;

laboratori delle Università e dei Politecnici dello Stato;

laboratori autorizzati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, per l'effettuazione di prove sui puntelli telescopici regolabili in acciaio, rispondenti ai requisiti stabiliti con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute;

laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati in possesso di qualifiche e requisiti attestati dalle Autorità competenti dei rispettivi Stati;

c) i puntelli telescopici regolabili in acciaio siano accompagnati da un foglio o libretto recante:

una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti comprensiva della designazione prevista dalla norma tecnica di cui alla lettera *a)*;

le indicazioni utili per un corretto impiego;

le istruzioni per la manutenzione e conservazione;

gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 1065 (1999);

una dichiarazione del costruttore di conformità al presente decreto.

Art. 2.

1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 legalmente fabbricata o commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

Roma, 6 agosto 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO

1. I fattori parziali di sicurezza γM e γf di cui all'introduzione della norma tecnica UNI EN 1065 (1999) debbono essere considerati, ai fini della valutazione della portata massima ammissibile dei puntelli, rispettivamente non inferiori a 1.1 e 1.50.

2. Nella designazione prevista al punto 5 della norma tecnica UNI EN 1065 (1999), oltre all'impiego di giunti conformi alla norma tecnica UNI EN 74 (1990) possono essere utilizzati giunti conformi alla regolamentazione italiana facenti parte di una autorizzazione, rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi a tubi e giunti di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

3. La conformità dei puntelli telescopici regolabili in acciaio, alla norma tecnica UNI EN 1065 (1999), si intende estesa agli allegati normativi *A, B* e *C* della medesima norma.

04A08928

DECRETO 6 agosto 2004.

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di sistemi di sicurezza, per i lavori da eseguirsi sulle apparecchiature e sulle reti di telecomunicazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

Visti gli articoli 10, 15 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, concernente la prevenzione degli infortuni negli impianti telefonici;

Constatato che attualmente è possibile realizzare, in alternativa ai requisiti prescritti dagli articoli sopra citati, nuovi sistemi di sicurezza disciplinati dalle norme tecniche CEI EN 60950, previsti per i lavori da eseguirsi sulle apparecchiature e sulle reti di telecomunicazione;

Ravvisata l'opportunità di riconoscere la conformità alle vigenti norme delle nuove tecnologie disciplinate dalle norme tecniche CEI EN 60950 ai fini del disposto di cui agli articoli sopra indicati del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione della direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE relativa alla procedura di informazione nei settori delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Attuata la procedura di consultazione della commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della citata direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni dettate dagli articoli 10, 15 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, si intendono soddisfatte nelle condizioni operative e per le tensioni di alimentazione previste dalla norma tecnica CEI EN 60950, anche in relazione all'installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature e delle reti di telecomunicazione.

2. Le prescrizioni si intendono altresì soddisfatte per mezzi e sistemi di sicurezza che il fabbricante o un suo mandatario residente nell'Unione europea dichiara rispondenti ai principi generali di sicurezza contenuti nella legge 18 ottobre 1977, n. 791 e successive modificazioni che ha recepito la direttiva CEE 73/23.

3. Le prescrizioni si intendono anche soddisfatte per mezzi e sistemi di sicurezza conformi a norme, regole tecniche e procedure di fabbricazione seguite in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

Roma, 6 agosto 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

04A08929

DECRETO 18 agosto 2004.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Vicenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Visto il proprio decreto n. 19105 del 5 dicembre 2001, che si intende qui integralmente richiamato e con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Vicenza;

Vista la nota del 29 luglio 2004, n. 77/S con la quale la C.G.I.L. di Vicenza designa il sig. Agostino Di Maria quale componente dell'organo collegiale sopra indicato, in sostituzione del sig. Gianni Pellizzaro, deceduto;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Agostino Di Maria è nominato componente del Comitato provinciale INPS di Vicenza, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 18 agosto 2004

Il direttore provinciale: BORTOLAN

04A08870

DECRETO 24 agosto 2004.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto direttoriale n. 5/2000 del 19 giugno 2000 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione di Ferrara;

Vista la nota del 19 agosto 2004 protocollata al n. 15410 con la quale la camera del lavoro territoriale di Ferrara - CGIL, segnala il pensionamento e la cessazione di ogni attività presso la stessa organizzazione del sig. Tiziano Passerini e ne richiede la sostituzione con il sig. Natale Finchi.

Decreta:

Il sig. Natale Finchi, nato a Ferrara il 24 ottobre 1963, è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione del sig. Tiziano Passerini, che decade dalla nomina.

Ferrara, 24 agosto 2004

Il direttore provinciale: DE ROGATIS

04A08834

DECRETO 26 agosto 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative sono conservate, in via transitoria, alle Direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile, che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative di seguito elencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, sono cancellate dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria e artigianato di Napoli:

1. Società cooperativa a.r.l. «Giovanni XXIII» in liquidazione dal 20 luglio 1970, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio A. Sica in data 16 aprile 1959, C.F. mancante, n. REA 204536;

2. Società cooperativa a r.l. «Mille e Una Donna» in liquidazione dal 15 gennaio 1980, con sede in Napoli, costituita in data 22 marzo 1979 per rogito notaio M.L. Saggese, C.F. 01771100631, n. REA 317419;

3. Società cooperativa «Eunice» a r.l. in liquidazione dal 24 maggio 1973, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio F. Rossi in data 9 aprile 1964, n. repertorio 64215, C.F. mancante, n. REA 232498;

4. Società cooperativa «Ediltechno» a r.l. in liquidazione dal 4 ottobre 1988, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. di Transo in data 22 dicembre 1981, n. repertorio 1408, C.F. 03619230638, n. REA 339032;

5. Soc. cooperativa «I Due Golfi» a r.l. in liquidazione dal 27 aprile 1967, con sede in Massalubrense, (Napoli) costituita per rogito notaio A. Spena in data 4 novembre 1958, n. repertorio 13835, C.F. mancante, n. REA 201357;

6. Soc. coop. «La Juliana» a r.l. in liquidazione dal 5 maggio 1967, con sede in Giugliano in Campania (Napoli), costituita per rogito notaio A. Sica in data 3 marzo 1962, n. repertorio 78911, C.F. mancante, n. REA 221619;

7. Soc. cooperativa «Vesta» a r.l. in liquidazione dal 24 febbraio 1969, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio C. Rungi in data 13 settembre 1963, n. repertorio 2302, C.F. mancante, n. REA 228931;

8. Soc. cooperativa «Centauro Ottavo» a r.l. in liquidazione 16 febbraio 1958, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio V. Squillaci in data 30 agosto 1956, n. repertorio 232, C.F. mancante, n. REA 192107;

9. Soc. cooperativa «Pescatori S. Giuseppe» a r.l. in liquidazione 17 aprile 1955, con sede in Procida (Napoli), costituita per rogito notaio F. Piccinni in data 25 febbraio 1953, n. repertorio 20562, C.F, mancante, n. REA 170208;

10. Soc. cooperativa «La Morelli 82» a r.l. in liquidazione dal 2 dicembre 1988, con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito notaio G. Rotondano in data 3 marzo 1982, n. repertorio 7913, C.F. 03693290631, n. REA 340726;

11. Soc. cooperativa «La Nuova Scuola Media» a r.l in liquidazione dal 30 gennaio 1987, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio L. Mauro in data 25 giugno 1985, n. repertorio 9787, C.F. 04750320634; n. REA 397281;

12. Soc. cooperativa «Casa Nostra» a r.l. in liquidazione dal 27 giugno 1967, con sede in Bacoli (Napoli), costituita per rogito notaio N. Margherita in data 4 gennaio 1958, n. repertorio 809, C.F. mancante, n. REA 200939;

13. Società cooperativa a r.l. «Sole» in liquidazione dal 15 gennaio 1998, con sede in Casamarciano (Napoli), costituita per rogito notaio A. De Sena in data 28 novembre 1988, n. repertorio 4828, C.F. 05738150639, n. REA 457169;

14. Società cooperativa «La Futura» a r.l. in liquidazione dal 21 dicembre 1995, con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito notaio D. C. Vanacore in data 18 luglio 1988, n. repertorio 5789, C.F. 05646120633, n. REA 453576;

15. Società cooperativa «CO.SER.» a r.l. in liquidazione dal 23 dicembre 1991, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. Grasso in data 19 ottobre 1987, n. repertorio 7018, C.F. 05407550630, n. REA 440772;

16. Società cooperativa «Andromeda» a r.l. in liquidazione dal 23 maggio 1994, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio S. Sica in data 24 febbraio 1988, n. repertorio 83818, C.F. 05590480637, n. REA 447801;

17. Soc. cooperativa «Resina Edilizia» a r.l. in liquidazione dal 30 giugno 1994, con sede in Ercolano (Napoli) costituita per rogito notaio E. Cibelli in data 20 ottobre 1954, n. repertorio 8414, C.F. mancante, n. REA 183230;

18. Soc. coop. «Autonoleggiatori del Porto di Napoli» a r.l. in liquidazione dal 22 gennaio 1975, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio M. Golia in data 11 giugno 1954, n. repertorio 12729, C.F. mancante, n. REA 184754;

19. Soc. cooperativa «Transitalia» a r.l. in liquidazione dal 26 settembre 1979, con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito notaio U. Ciampolillo in data 23 marzo 1958, n. repertorio 9251, C.F. 00274780634, n. REA 199346;

20. Società cooperativa a r.l. «CO.NA.FA. - Cooperativa Napoletana Facchini» in liquidazione dal 20 dicembre 1989, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio T. Olivieri in data 23 ottobre 1978, n. repertorio 5338, C.F. 01636460634, n. REA 315558;

21. Società cooperativa a r.l. «Nebiritas» in liquidazione dal 25 ottobre 1993, con sede in Casoria (Napoli), costituita in data 8 gennaio 1979 per rogito notaio C. Tafuri, n. repertorio 68879, C.F. 01667150633, n. REA 321287;

22. Società cooperativa «Il Prato» a r.l. in liquidazione dal 23 dicembre 1993, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. Laino in data 16 luglio 1965, n. repertorio 137724, C.F. 01354880633, n. REA 297669;

23. Società cooperativa «S. Alfonso 80» a r.l. in liquidazione dal 12 novembre 1990, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio C. Tafuri in data 2 maggio 1980, n. repertorio 75914, C.F. 03235970633, n. REA 327317;

24. Soc. cooperativa «Napoletana Espurghi» a r.l. in liquidazione dall'11 febbraio 1987, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio D. Maio in data 16 luglio 1985, n. repertorio 13952, C.F. 04754240630, n. REA 395281;

25. Soc. coop. «Rione Alto II Lotto» a r.l. in liquidazione dal 15 luglio 1970, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio A. Spicacci in data 25 giugno 1964, n. repertorio 207294, C.F. mancante, n. REA 237625;

26. Soc. cooperativa «Chianette» a r.l. in liquidazione dal 23 marzo 1995, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito notaio F. Sena in data 9 dicembre 1986, n. repertorio 13907, C.F. 05148560633, n. REA 420320;

27. Soc. cooperativa «Cuen Editrice» a r.l. in liquidazione dal 10 giugno 1996, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio E. Santangelo in data 10 ottobre 1986, n. repertorio 6979, C.F. 05098420630, n. REA 417608;

28. Soc. cooperativa «Cajas» a r.l. in liquidazione dall'8 febbraio 1989, con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito notaio G. Garzone in data 15 luglio 1968, n. repertorio 169262, C.F. 01145440630, n. REA 264042;

29. Soc. cooperativa «Gestione Servizi Mattatoi» a r.l. in liquidazione dal 19 ottobre 1994, con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito notaio S. A. Salomone in data 25 aprile 1983, n. repertorio 26383, C.F. 04139580635, n. REA 350411.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Napoli formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Napoli, 26 agosto 2004

Il direttore provinciale: MORANTE

04A08869

DECRETO 1° settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Regina S.c.r.l.», in Tortona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della società cooperativa di seguito indicata, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Regina S.c.r.l.», con sede in Tortona (Alessandria), viale Einaudi n. 5, costituita in data 25 ottobre 1972, con atto a rogito notaio Granaglia dott. Antonio, repertorio n. 18145/7604, codice fiscale e iscrizione registro imprese di Alessandria n. 80029690015, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 1° settembre 2004

Il direttore provinciale: NAPOLI

04A08871

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra La Spina Filippa, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra La Spina Filippa, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiera conseguito nell'anno 1989 a seguito di frequenza di apposito corso professionale triennale presso la scuola tecnico-professionale della città di Bienne (CH) al fine dell'esercizio in Italia delle attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 26 maggio 2004, che ha ritenuta il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra La Spina Filippa, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Ialia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

Il direttore generale: GOTI

04A08260

DECRETO 16 luglio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Vereshchagina Valeria Vladimirovna, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vereshchagina Valeria Vladimirovna, cittadina Uzbeka, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiera conseguito in data 18 luglio 1986 a seguito di frequenza di apposito corso triennale professionale presso la scuola tecnico-professionale della città di Taskent (Repubblica Uzbeka) al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 26 maggio 2004, che ha ritenuta il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Vereshchagina Valeria Vladimirovna, cittadina Uzbeka, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

Il direttore generale: GOTI

04A08260-BIS

DECRETO 16 luglio 2004.

Riconoscimento, al sig. Battauz Patricio Roberto, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Battauz Patricio Roberto, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento, al fine dell'esercizio in Italia della attività di parrucchiere disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, del certificato di abilitazione commerciale rilasciato l'11 novembre 1997 dal comune di Rafaela, provincia di Santa Fe, (Repubblica Argentina), autorizzante l'esercizio dell'attività di parrucchiere nella Repubblica Argentina;

Tenuto conto che in detto Paese tale attività non è regolamentata e può, pertanto, essere esercitata liberamente e legittimamente anche in assenza di titoli o requisiti formativi e professionali specifici;

Tenuto conto che il suddetto sig. Battauz Patricio Roberto ha maturato nel Paese d'origine esperienza lavorativa dal 1º settembre 1992 al 24 agosto 1996 e successivamente dal 1º settembre 1997 al 30 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita o, alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 26 maggio 2004, nell'ambito della quale è stata valutata positivamente l'esperienza lavorativa maturata nel proprio Paese d'origine, e quella svolta in Italia a decorrere dal 15 novembre 2003;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Battauz Patricio Roberto, è riconosciuto il certificato di abilitazione commerciale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non sì ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

Il direttore generale: GOTI

04A08260-TER

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PREFETTURA DI TERNI

DECRETO 6 luglio 2004.

Cancellazione, dal registro prefettizio delle cooperative, della società cooperativa «Ars Musica Soc. coop.va a r.l.», in Terni.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 10061/Div.3) in data 10 febbraio 1998, con il quale la società cooperativa «Ars Musica Soc. coop.va a r.l.», con sede in Terni, via Filangeri n. 5, è stata iscritta nel registro prefettizio - Sezione produzione e lavoro;

Visto il decreto prefettizio n. 222/1º Sett. del 26 ottobre 2001, con il quale si decreta la soppressione per mesi due dal registro prefettizio per mancato invio dei bilanci dall'anno 1989;

Sentito il parere favorevole alla cancellazione dal registro prefettizio della Commissione provinciale cooperative in data 11 maggio 2004;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Ars Musica Soc. coop.va a r.l», con sede in Terni, via Filangeri n. 5, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni, e pubblicato dall'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la Società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, Vicolo d'Aste - Roma.

Terni, 6 luglio 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A08872

DECRETO 20 agosto 2004.

Cancellazione, dal registro prefettizio delle cooperative, della società cooperativa edilizia «Terni 2000» a r.l., in Terni.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 5702/Div. 3º in data 6 aprile 1978, con il quale la società cooperativa edilizia «Terni 2000» a r.l., con sede in Terni - Voc. Casali n. 69 Papigno, è stata iscritta nel registro prefettizio - Sezione edilizia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 13 luglio 1999, con il quale la predetta società cooperativa, viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative dell'11 maggio 2004;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Terni 2000» a r.l., con sede in Tr-Voc. Casali n. 69 Papigno, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni, e pubblicato dall'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la Società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, Vicolo d'Aste - Roma.

Terni, 20 agosto 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A08873

DECRETO 20 agosto 2004.

Cancellazione, dal registro prefettizio delle cooperative, della società cooperativa «Iris» soc. cooperativa a r.l., in Terni.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 3766/Div. 3° in data 28 luglio 1995, con il quale la società cooperativa «Iris» soc. coop.va a r.l., con sede in Terni, via Ponte d'Oro n. 3, è stata iscritta nel registro prefettizio - Sezione produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 29 dicembre 2001, con il quale la predetta società cooperativa, viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Iris» società cooperativa a r.l., con sede in Terni, via Ponte d'Oro n. 3, è cancellata dal Registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni, e pubblicato dall'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la Società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, Vicolo d'Aste - Roma.

Terni, 20 agosto 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A08874

DECRETO 20 agosto 2004.

Cancellazione, dal registro prefettizio delle cooperative, della società cooperativa «Silvio Pastorale Colli Verdi» a r.l., in San Venanzo.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 2757/Div. 3° in data 2 aprile 1973, con il quale la società cooperativa «Sivio Pastore Colli Verdi» a r.l., con sede in San Venanzo, è stata iscritta nel registro prefettizio - Sezione agricola;

Vista la nota n. 39 del 26 aprile 1995 con la quale il presidente pro-tempore del Molino Popolare di Marscianese Soc. coop. a r.l., fa presente che la cooperativa predetta è stata incorporata in data 3 gennaio 1990 mediante fusione con atto dello studio notarile dott. G. Antonioni, avv. Pecchioli dott. Brunelli di Perugia, rep. n. 30647/7542, registrato a Perugia il 23 gennaio 1990, n. 410;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative dell'11 maggio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Silvio Pastore Colli Verdis» a r.l. con sede in San Venanzo, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione agricola per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa prefettura e del comune di San Venanzo, e pubblicato dall'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la Società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. V, Vicolo d'Aste - Roma.

Terni, 20 agosto 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A08875

DECRETO 20 agosto 2004.

Cancellazione, dal registro prefettizio delle cooperative, della società cooperativa «Teatret-Teatro Terni» soc. coop. a r.l., in Terni.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 619 in data 27 febbraio 1989, con il quale la società cooperativa «Teatret-Teatro Terni» soc. coop. a r.l., con sede in Terni, via delle Conce n. 54, è stata iscritta nel registro prefettizio - Sezione produzione e lavoro;

Vista la sentenza del tribunale di Terni in data 23 luglio 1999, con n. di reg. fall. con la quale stabilisce la chiusura del fallimento della soc. «Teatret» per mancanza totale di attivo;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative dell'11 maggio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Teatret-Teatro Terni» soc. coop. a r.l. con sede in Terni, via delle Conce n. 54, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni, e pubblicato dall'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la Società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. V, Vicolo d'Aste - Roma.

Terni, 20 agosto 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A08876

DECRETO 20 agosto 2004.

Cancellazione, dal registro prefettizio delle cooperative, della società cooperativa «Voc. Fiori» a r.l., in Terni.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 3660 in data 1º aprile 1993, con il quale la società cooperativa «Voc. Fiori» a r.l., con sede in Terni, via G. B. Vico n. 12, è stata iscritta nel registro prefettizio - Sezione edilizia;

Visto il decreto di sospensione per mesi due dal registro prefettizio n. 6449/1º Sett. del 19 settembre 2002, per mancato invio dei bilanci dall'anno 2000;

Sentito il parere favorevole in data 11 maggio 2004, della commissione provinciale delle cooperative, alla cancellazione della cooperativa dal registro prefettizio;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Voc. Fiori» a r.l., con sede in Terni, via G. B. Vico n. 12, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni, e pubblicato dall'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la Società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. V, via Vicolo d'Aste - Roma.

Terni, 20 agosto 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A08877

DECRETO 20 agosto 2004.

Cancellazione, dal registro prefettizio delle cooperative, della società cooperativa «Carsulae Turismo Territorio Ambiente» soc. coop.va a r.l., in Terni.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 1777/Div. 3º in data 8 novembre 1990, con il quale la società cooperativa «Carsuale Turismo Territorio Ambiente» soc. coop.va a r.l., con sede in Terni - Deleg. Cesi, via Carlo Stocchi n. 11, è stata iscritta nel registro prefettizio - Sezione produzione e lavoro;

Visto il decreto prefettizio n. 13766/02/1º Sett. del 12 settembre 2002, con il quale si decretava la sospensione per mesi due dal registro prefettizio delle cooperative, mancato invio dei bilanci dell'anno 1993;

Constatato che la cooperativa, nonostante il detto decreto non ha ottemperato all'invito di trasmettere i bilanci dall'anno 1993;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Carsulae Turismo Territorio Ambiente» soc. coop.va a r.l., con sede in Terni - Dei Cesi, via Carlo Stocchi n. 11, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affiso per dieci giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni, e pubblicato dall'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la Società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperarivi - Div. V, via Vicolo d'Aste - Roma.

Terni, 20 agosto 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A08879

DECRETO 30 agosto 2004.

Iscrizione, nel registro prefettizio delle cooperative, della società cooperativa «Consorzio dei Colli Amerini - Società cooperativa per azioni», in Amelia.

IL PREFETTO

Vista la domanda della società cooperativa Consorzio dei Colli Amerini società cooperativa per azioni, con sede in Amelia, frazione Fornole, zona industraile, costi-

tuita a rogito dal notaio dott. Sbrolli in data 9 febbraio 2004 al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - Sezione agricola;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso nella seduta dell'11 maggio 2004 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooprative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Conzorzio dei Colli Amerini - Società cooperativa per azioni», con sede in Amelia, frazione Fornole - Zona industriale, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, sezione aggricoltura della provincia di Terni.

Terni, 30 agosto 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A08878

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita della Visitazione della Beata Vergine Maria», in Vezzano Ligure

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita della Visitazione della Beata Vergine Maria», con sede in Vezzano Ligure (La Spezia), frazione Valeriano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di Sant'Apollinare V. e M., con sede in Vezzano Ligure (La Spezia), frazione Valeriano.

04A08857

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita di Santa Croce», in Sesta Godano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita di Santa Croce», con sede in Sesta Godano (La Spezia), frazione Pignona.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Croce, con sede in Sesta Godano (La Spezia), frazione Pignona.

04A08858

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita SS. Rosario», in Ales

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita SS. Rosario», con sede in Ales (Oristano).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A08859

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 settembre 2004

Dollaro USA	1,2071
Yen giapponese	132,88
Corona danese	7,4368
Lira Sterlina	0,67820
Corona svedese	9,1318
Franco svizzero	1,5337
Corona islandese	87,74
Corona norvegese	8,3225
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57710
Corona ceca	31,690
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6565
Lira maltese	0,4269
Zloty polacco	4,4057
Leu romeno	40838
Tallero sloveno	240,0000
Corona slovacca	40,145
Lira turca	1823400
Dollaro australiano	1,7446
Dollaro canadese	1,5673
Dollaro di Hong Kong	9,4154
Dollaro neozelandese	1,8630
Dollaro di Singapore	2,0588
Won sudcoreano	1391,61
Rand sudafricano	8,0182

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08991

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Glucosio»

Estratto decreto n. 326 del 9 luglio 2004

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

È rinnovata l'immissione in commercio della specialità medicinale GLUCOSIO nelle forme e confezioni:

50% sciroppo 150 ml;

A.I.C. 033216019/G (in base 10), 0ZPPJM (in base 32).

Resta confermata la classificazione in classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Titolare A.I.C.: Sclavo diagnostic international S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina n. 1 - Siena.

È autorizzata, la modifica di seguito indicata, della denominazione e del numero di A.I.C. della confezione già registrata:

sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 0332160;

varia a:

50% soluzione orale 150 ml - A.I.C. n. 033216019;

I lotti prodotti anteriormente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08833

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Ethyol». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004)

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pag. 59, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «...specialità medicinale per uso *veterinario* "Ethyol"...», leggasi: «... specialità medicinale per uso *umano* "Ethyol"...».

04A08757

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401211/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.